



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETA'
I GRANDI VIAGGI S.p.A. AI SENSI DELL'ART. 72 DELLA DELIBERAZIONE CONSOB 11971 DEL 14
MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE**

Proposta di modifica degli articoli 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 26 dello Statuto Sociale prevalentemente in adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e del Regolamento operazioni con parti correlate, approvato con Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione, in data 20 gennaio 2011, ha deliberato di convocare l'Assemblea anche in seduta straordinaria, al fine di sottoporre alla Vostra approvazione le proposte di modifiche statutarie relative agli articoli indicati 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 26 da effettuarsi al fine di adeguare il testo attuale dello Statuto alla normativa vigente ed in particolare, in ottemperanza alle previsioni introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, di attuazione della direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, nonché dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della Direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati ed in relazione al Regolamento operazioni con parti correlate, approvato con Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato. Inoltre, si ritiene di sottoporre agli Azionisti la proposta di modifiche statutarie inerenti l'elezione degli amministratori e dei sindaci, e di altre modifiche derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 25 settembre 2009 n. 146, opportune al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione ed ai suoi eventuali organi delegati di effettuare misure difensive atte a contrastare il conseguimento degli obiettivi di offerte pubbliche di acquisto o scambio, senza preventiva autorizzazione assembleare.

Testo vigente	Testo proposto
<p>Articolo 5) 1. Il capitale della Società è di euro 23.400.000 (ventitremilioniquattrocentomila virgola zero) ed è suddiviso in n. 45.000.000 (quarantacinquemilioni) azioni da euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna. 2. Il capitale può essere aumentato in una o più volte, con delibera dell'assemblea dei soci, anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già in circolazione purché ciò sia consentito dalla legge e con conferimenti di denaro, di beni e di crediti. 3. In caso di aumento di capitale sociale, le nuove azioni sono soggette ai diritti di opzione spettanti ai soci esistenti, fatti salvi i casi di esclusione del diritto di opzione previsti dalla legge e dal presente statuto. 4. L'Assemblea può deliberare di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, comunque nei limiti del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile. 5. Le deliberazioni di cui al comma precedente vengono assunte ai sensi degli art. 2368 e 2369 c.c..</p>	<p>Articolo 5) 1. Il capitale della Società è di euro 23.400.000,00 (ventitremilioniquattrocentomila virgola zero zero) ed è suddiviso in n. 45.000.000 (quarantacinquemilioni) azioni da euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna. 2. <i>(invariato)</i> 3. <i>(invariato)</i> 4. L'Assemblea può deliberare di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, comunque nei limiti del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale dei conti. contabile 5. <i>(invariato)</i></p>

<p>6. L'assemblea può deliberare aumenti di capitale mediante emissione di azioni, anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente in applicazione dell'art. 2349 c.c. a dipendenti della società o di società controllate.</p>	<p>6. <i>(invariato)</i></p>
<p>Motivazione: al comma 4 si richiede un adeguamento secondo quanto richiesto dal D.Lgs. 39/2010, di attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.</p>	
<p>Articolo 9) 1. L'assemblea ordinaria o straordinaria dei soci può essere riunita anche fuori dalla sede sociale e, se ordinaria, anche all'estero, purché nei paesi membri dell'Unione Europea. 2. L'assemblea è convocata ai sensi di legge dagli amministratori, mediante avviso pubblicato, con le modalità e nei termini di legge, sul sito internet della società e con le modalità previste da Consob con proprio regolamento. 3. Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e la terza convocazione; in assenza di tale indicazione l'assemblea di seconda o terza convocazione deve essere convocata entro 30 giorni, rispettivamente dalla prima o dalla seconda convocazione, con riduzione del termine stabilito dal secondo comma dell'art. 2366 c.c. a otto giorni. 4. L'Assemblea è inoltre convocata negli altri casi previsti dalla legge con le modalità e nei termini di volta in volta previsti.</p>	<p>Articolo 9) 1. <i>(invariato)</i> 2. <i>(invariato)</i> 3. Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e la terza convocazione; in assenza di tale indicazione l'assemblea di seconda o terza convocazione deve può essere convocata entro 30 giorni, rispettivamente dalla prima o dalla seconda convocazione, con riduzione del termine stabilito dal secondo comma dell'art. 2366 c.c. a otto giorni. In tal caso l'Assemblea è convocata entro il decimo giorno precedente la data dell'Assemblea purché l'elenco delle materie da trattare non venga modificato. Tuttavia, l'avviso di convocazione può escludere il ricorso alle convocazioni successive alla prima, disponendo che all'unica convocazione si applichino, in sede ordinaria, le maggioranze stabilite dalla legge per la seconda convocazione e, in sede straordinaria, le maggioranze stabilite dalla legge per le convocazioni successive alla seconda. 4. <i>(invariato)</i></p>
<p>Motivazione: con riguardo al comma 3, primo capoverso si propone una modifica di adeguamento a quanto previsto dall'art. 126 D.Lgs. 58/1998. Con riguardo, invece, al secondo capoverso del comma 3 la modifica proposta è finalizzata ad adeguare la formulazione dell'art. 9 alla previsione dell'art. 2369, comma 1 come modificato dal D.Lgs. n. 27/2010 ai sensi del quale lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere il ricorso all'unica convocazione disponendo che, all'unica convocazione, si applichino per l'assemblea ordinaria le maggioranze indicate dal terzo e quarto comma dell'articolo citato nonché dall'articolo 2368 c.c., comma 1 e per l'assemblea straordinaria le maggioranze previste dal settimo comma.</p>	
<p>Articolo 10) 1. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale. 2. Ricorrendone i presupposti di legge l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questo caso gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.</p>	<p>Articolo 10) 1. <i>(invariato)</i> 2. Ricorrendone i presupposti di legge ma fermo restando in ogni caso quanto dispone l'art. 22, l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questo caso gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.</p>

Motivazione: con riguardo al comma 2, si propone di inserire il coordinamento con il contenuto del successivo art. 22 che è stato modificato alla luce di quanto previsto dall'art. 154-ter del D.lgs. n. 58/1998 (cfr. commento art. 22).

Articolo 11)

Per l'intervento e la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soggetti ai quali spetta il diritto di voto che risultino titolari delle azioni il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea, che abbiano comunicato la propria volontà di intervento mediante l'intermediario abilitato.

Ogni soggetto al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta ovvero conferita in via elettronica quando previsto da apposite norme regolamentari e con le modalità in esse stabilite.

In tale ultimo caso la delega può essere notificata alla società, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, anche mediante messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo indicato nell'avviso stesso entro l'inizio dei lavori assembleari.

Articolo 11)

Per l'intervento e la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soggetti ai quali spetta il diritto di voto che risultino titolari delle azioni il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea, e che abbiano comunicato la propria volontà di intervento mediante l'intermediario abilitato, **secondo quanto previsto dalla legge.**

Ogni soggetto al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta ovvero conferita in via elettronica quando previsto da apposite norme regolamentari e con le modalità in esse stabilite.

~~In tale ultimo caso~~ La delega può essere notificata alla società, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, anche mediante messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo indicato nell'avviso stesso entro l'inizio dei lavori assembleari.

La Società può designare, per ciascuna Assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.

Motivazione:

Si propone l'adeguamento dell'articolo richiamando genericamente la normativa di cui all'art. 83-sexies del D.lgs. n. 58/1998 come modificato dal D.Lgs. n. 27/2010, in base al quale la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio di voto è attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto che abbia presentato richiesta all'intermediario medesimo, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea "Record date".

Viene proposto, inoltre, l'inserimento del quinto capoverso in conformità a quanto previsto dal testo dell'art. 135-undecies relativo alla nomina di un rappresentante designato per l'assemblea.

Articolo 12)

1. L'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci si costituisce e delibera con le presenze e le maggioranze previste dalla legge.

2. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento dello stesso, dal Vice Presidente, se nominato, o in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dall'Amministratore più anziano di età fra quelli presenti, ovvero, in caso di assenza o impedimento di tutti gli Amministratori, dalla persona scelta a maggioranza dai soggetti ai quali spetta il diritto di voto, calcolata secondo il numero di voti a ciascuno spettanti.

In quest'ultimo caso la scelta ha luogo prima dell'inizio dell'assemblea ed ai relativi lavori sovrintende, esercitando i poteri che in fase assembleare sono del Presidente dell'assemblea, il Presidente del Collegio Sindacale od il Sindaco Effettivo più anziano di età fra quelli presenti.

3. L'assemblea nomina un segretario anche non

Articolo 12)

1. *(invariato)*

2. *(invariato)*

3. *(invariato)*

<p>socio e se lo crede opportuno, sceglie due scrutatori.</p> <p>4. Le deliberazioni prese dall'assemblea sono constatate da processo verbale, redatto nei termini e con le modalità previste dalle norme vigenti firmato dal presidente e dal segretario.</p> <p>5. Nei casi di legge ed inoltre quando gli amministratori lo ritengano opportuno il verbale verrà redatto da un Notaio nominato dall'assemblea.</p> <p>6. Spetta al Presidente dell'Assemblea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accertare, anche a mezzo di appositi incaricati, il diritto di intervento all'assemblea, la regolarità delle deleghe e la validità dell'assemblea; - dirigere la discussione e disciplinare l'ordinato svolgimento dei lavori assembleari; - stabilire le modalità di votazione, purché sempre palese, fatto salvo comunque quanto stabilito nel successivo art. 18; - proclamare l'esito delle votazioni; - fare osservare il Regolamento delle assemblee che l'Assemblea ordinaria abbia adottato. 	<p>4. <i>(invariato)</i></p> <p>5. <i>(invariato)</i></p> <p>6. Spetta al Presidente dell'Assemblea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accertare, anche a mezzo di appositi incaricati, il diritto di intervento all'assemblea, la regolarità delle deleghe e la validità dell'assemblea; - dirigere la discussione e disciplinare l'ordinato svolgimento dei lavori assembleari; - stabilire le modalità di votazione, purché sempre palese, fatto salvo comunque quanto stabilito nel successivo art. 18; - proclamare l'esito delle votazioni; - fare osservare il Regolamento delle assemblee che l'Assemblea ordinaria abbia adottato.
---	--

Motivazione: riguardo al comma 6 si propone di eliminare il rinvio all'articolo 18

<p>Articolo 13)</p> <p>1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da tre ad undici membri, anche non soci, o non residenti in Italia.</p> <p>2. L'Assemblea prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti del Consiglio e la durata in carica che non potrà comunque essere superiore a tre esercizi. Essi sono rieleggibili e revocabili a norma di legge.</p> <p>3. Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore a undici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. In caso di presentazione di una pluralità di liste, gli azionisti che presentano ciascuna lista non devono essere collegati in alcun modo, nemmeno indirettamente, con gli azionisti che presentano le altre liste. Pertanto, ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Non possono quindi presentare o concorrere a presentare azionisti che rientrino nelle seguenti categorie: a) gli aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto le azioni della Società; b) un soggetto e le società da esso controllate; c) le società sottoposte a comune controllo; d) una società e i suoi amministratori o direttori generali. In caso di violazione di queste regole non si tiene conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle</p>	<p>Articolo 13)</p> <p>1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato composto da un minimo di tre ad un massimo di undici Amministratori membri, anche non soci o non residenti in Italia.</p> <p>2. L'Assemblea prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti del Consiglio e la durata in carica che non potrà comunque essere superiore a tre esercizi. Essi sono rieleggibili e revocabili a norma di legge. Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p>3. Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore a undici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. In caso di presentazione di una pluralità di liste, gli azionisti che presentano ciascuna lista non devono essere collegati in alcun modo, nemmeno indirettamente, con gli azionisti che presentano le altre liste. Pertanto, ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Non possono quindi presentare o concorrere a presentare azionisti che rientrino nelle seguenti categorie: a) gli aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto le azioni della Società; b) un soggetto e le società da esso controllate; c) le società sottoposte a comune controllo; d) una società e i suoi amministratori o direttori generali. In caso di violazione di queste regole non si tiene conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle</p>
---	---

<p>liste presentate.</p> <p>Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'art.147-ter, comma 1 D.Lgs.58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.</p> <p>Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, con attestazione della propria qualità di soci, devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.</p> <p>All'atto della presentazione della lista, deve essere depositata anche una dichiarazione di assenza di patti o collegamenti di qualsiasi genere con altri soci.</p> <p>Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione e l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente.</p> <p>Gli azionisti depositanti delle liste devono consegnare la documentazione attestante la propria qualità di azionisti almeno due giorni liberi prima della data della riunione assembleare.</p> <p>In ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura di almeno due soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998, per il caso che l'Assemblea determini il numero dei consiglieri superiore a sette, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, d.lgs. 58/1998 (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter").</p> <p>Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista e, comunque, in caso di Consiglio formato da più di sette componenti ed in sostituzione dell'ultimo dei candidati che risulterebbe eletto, l'Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato per primo nella lista stessa;</p> <p>b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti</p>	<p>liste presentate.</p> <p>Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'art.147-ter, comma 1 D.Lgs.58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.</p> <p>Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, con attestazione della propria qualità di soci, devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.</p> <p>All'atto della presentazione della lista, deve essere depositata anche una dichiarazione di assenza di patti e collegamenti di qualsiasi genere con altri soci.</p> <p>Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione e l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente.</p> <p>Gli azionisti depositanti delle liste devono consegnare la documentazione attestante la propria qualità di azionisti almeno due giorni liberi prima della data della riunione assembleare.</p> <p>In ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura di almeno due soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998, per il caso che l'Assemblea determini il numero dei consiglieri superiore a sette, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, d.lgs. 58/1998 (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter").</p> <p>Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista e, comunque, in caso di Consiglio formato da più di sette componenti ed in sostituzione dell'ultimo dei candidati che risulterebbe eletto, l'Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato per primo nella lista stessa;</p> <p>b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti</p>
--	--

<p>(d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia:</p> <p>-- in caso di Consiglio formato da non più di sette componenti, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza;</p> <p>-- in caso di Consiglio formato da più di sette componenti, qualora all'interno della Lista di Maggioranza risulti eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza.</p> <p>Non potranno essere eletti i candidati di liste che abbiano conseguito una percentuale di voti inferiore alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.</p> <p>Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste.</p> <p>Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fatta salva comunque la necessità che uno (o due, in caso di Consiglio formato da più di sette componenti) fra gli eletti possano qualificarsi come indipendenti ex art. 147 ter.</p> <p>Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.</p> <p>L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.</p>	<p>numero nella lista medesima; tuttavia:</p> <p>-- in caso di Consiglio formato da non più di sette componenti, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza;</p> <p>-- in caso di Consiglio formato da più di sette componenti, qualora all'interno della Lista di Maggioranza risulti eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza.</p> <p>Non potranno essere eletti i candidati di liste che abbiano conseguito una percentuale di voti inferiore alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.</p> <p>Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste.</p> <p>Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fatta salva comunque la necessità che uno (o due, in caso di Consiglio formato da più di sette componenti) fra gli eletti possano qualificarsi come indipendenti ex art. 147 ter.</p> <p>Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.</p> <p>L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.</p> <p>L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio.</p> <p>Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, D.Lgs 58/1998, almeno un Amministratore ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter").</p> <p>La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da</p>
---	---

inderogabili norme di legge o regolamentari. Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengono una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1, D.Lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n.11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a undici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

(ii) dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati come "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter", e, se del caso, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;

(iii) indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste è

determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un Consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di Consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di Consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza dei votanti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo restando che, qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, risulta in ogni caso eletto anche il secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, oltre a quello necessariamente collocato nei primi sette posti.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei Consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter pari al numero minimo stabilito dalla legge.

<p>4. Se nel corso del periodo di carica vengano a mancare, anche contemporaneamente, uno o più Amministratori, con deliberazione, gli altri amministratori possono provvedere alla loro temporanea sostituzione secondo le norme di legge. Gli Amministratori così nominati restano in carica soltanto fino alla successiva assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, in occasione della quale la loro nomina può essere confermata.</p> <p>5. Qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica ovvero la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.</p> <p>6. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo sarà assegnato annualmente dall'assemblea ordinaria, un compenso annuo per l'importo e con le modalità che l'assemblea stessa andrà a fissare. Indipendentemente da quanto sopra stabilito, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è regolata dalla norma dell'art. 2389, terzo comma, Codice Civile.</p> <p>Motivazione: riformulazione generale della clausola per eliminare le incongruenze rispetto al dettato legislativo</p>	<p>Gli Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.</p> <p>4. Se nel corso del periodo di carica vengano a mancare, anche contemporaneamente, uno o più Amministratori, con deliberazione, gli altri amministratori possono provvedere alla loro temporanea sostituzione secondo le norme di legge. Gli Amministratori così nominati restano in carica soltanto fino alla successiva assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, in occasione della quale la loro nomina può essere confermata.</p> <p>4. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c., fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter stabilito dalla legge, e nel rispetto, ove possibile, del principio di rappresentanza delle minoranze.</p> <p>5. Qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica ovvero la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.</p> <p>6. E' eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella Lista di Maggioranza o nell'unica lista presentata ed approvata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, ovvero è nominato dall'Organo Amministrativo ai sensi del presente statuto.</p> <p>7. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo sarà assegnato annualmente dall'assemblea ordinaria, un compenso annuo per l'importo e con le modalità che l'assemblea stessa andrà a fissare. Indipendentemente da quanto sopra stabilito, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è regolata dalla norma dell'art. 2389, terzo comma.</p>
<p>Articolo 14) 1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta solo eccezione per quanto inderogabilmente riservato dalla legge alla esclusiva competenza dell'assemblea. 2. Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuita la competenza sulle seguenti deliberazioni, fatti salvi i limiti di legge: - la fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505bis cod. civ.;</p>	<p>Articolo 14) 1. <i>(invariato)</i> 2. <i>(invariato)</i></p>

<ul style="list-style-type: none"> - l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; - l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; - l'eventuale riduzione del capitale in caso di recesso di soci; - gli adeguamenti dello Statuto e del Regolamento assembleare a disposizioni normative; - il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. <p>3. E' fatta salva la facoltà del Consiglio di rimettere all'Assemblea la competenza su deliberazioni concernenti le suddette materie.</p>	<p>3. <i>(invariato)</i></p> <p>4. Il Consiglio di Amministrazione, e i suoi eventuali organi delegati, hanno inoltre facoltà di compiere, senza necessità di autorizzazione dell'Assemblea, tutti gli atti e le operazioni di loro competenza che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, dalla comunicazione con cui la decisione o il sorgere dell'obbligo di promuovere l'offerta sono stati resi pubblici sino alla chiusura o decadenza dell'offerta stessa.</p> <p>5. Il Consiglio di Amministrazione, e i suoi eventuali organi delegati, hanno inoltre facoltà di attuare decisioni di loro competenza non ancora attuate in tutto o in parte e che non rientrano nel corso normale delle attività della società, prese prima della comunicazione di cui sopra e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.</p>
<p>Motivazioni: il presente articolo è stato integrato a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 146. del 25 settembre 2009.</p> <p>Ai sensi del novellato articolo 104 del D.Lgs. 58/98, gli statuti possono derogare in tutto o in parte, alle disposizioni di cui ai commi 1 e 1 bis del medesimo articolo, al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione ed ai suoi eventuali organi delegati di porre in essere misure difensive che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di offerte pubbliche di acquisto e scambio.</p>	
<p>Articolo 16)</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, presso la sede sociale o altrove, in Italia o all'estero, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.</p> <p>2. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente ovvero dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, mediante avviso indicante, giorno, ora, luogo e ordine del giorno della riunione, da spediti tramite lettera raccomandata, o telegramma, o telefax o messaggio di posta elettronica, a tutti gli Amministratori in carica e ai Sindaci effettivi almeno sette giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di urgenza l'avviso è validamente comunicato per fax, telegramma o telefax o posta elettronica da spediti a ciascun Amministratore in carica e sindaco effettivo, non più tardi di due giorni prima della data fissata per la riunione.</p> <p>3. Il Consiglio potrà tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, ove</p>	<p>Articolo 16)</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, presso la sede sociale o altrove, in Italia o all'estero, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta, anche individualmente, dai almeno due dei suoi membri del e del Collegio Sindacale.</p> <p>2. <i>(invariato)</i></p> <p>3. <i>(invariato)</i></p>

<p>siano presenti tutti gli amministratori in carica e tutti i sindaci effettivi.</p> <p>4. Per la trattazione di qualunque argomento e per la validità delle deliberazioni del Consiglio, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla riunione fatte salve le maggioranze più elevate richieste dalla legge per specifiche materie.</p> <p>5. Le adunanze del Consiglio di amministrazione potranno altresì tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.</p> <p>6. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.</p> <p>7. Le deliberazioni del Consiglio devono essere trascritte in apposito libro ad opera del segretario, scelto dal Consiglio di volta in volta o periodicamente, e devono essere sottoscritte da chi presiede la riunione e dal Segretario, ovvero da persone dagli stessi delegate a tale scopo.</p> <p>8. Il Consiglio di Amministrazione direttamente o tramite i consiglieri delegati riferisce con periodicità trimestrale al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate. In particolare riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.</p>	<p>4. <i>(invariato)</i></p> <p>5. <i>(invariato)</i></p> <p>6. <i>(invariato)</i></p> <p>7. <i>(invariato)</i></p> <p>8. <i>(invariato)</i></p>
<p>Motivazioni: il presente articolo è stato adattato in conformità alla formulazione dell'art. 151, comma 2 del D.Lgs. 58/1998</p>	
<p>Articolo 18)</p> <p>1. Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente.</p> <p>2. Almeno uno dei Sindaci effettivi ed almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che hanno esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Gli altri componenti del Collegio sono scelti nel rispetto dei requisiti e delle norme di legge.</p> <p>3. Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.</p> <p>4. Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che ricoprono la carica di Sindaco</p>	<p>Articolo 18)</p> <p>1. <i>(invariato)</i></p> <p>2. Almeno uno dei Sindaci effettivi ed almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali contabili che hanno esercitato l'attività di controllo revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Gli altri componenti del Collegio sono scelti nel rispetto dei requisiti e delle norme di legge.</p> <p>3. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie sono quelle dell'economia, del lavoro, del diritto e della finanza mentre i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa consistono in quelli elencati al precedente articolo 3.</p> <p>3=4. Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento</p>

<p>effettivo in altre tre società italiane quotate nei mercati regolamentati italiani, con esclusione della società, delle società controllanti o controllate della società, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>5. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati, in numero non superiore ai posti da coprire, verranno indicati mediante numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.</p> <p>6. Possono presentare una lista per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1, D.Lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono presentare, presso la sede sociale, la comunicazione rilasciata dall'intermediario depositario, attestante il possesso delle azioni alla data di presentazione della lista.</p> <p>7. Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>8. Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p> <p>9. Ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovrà essere depositata corredata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; - dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una 	<p>dalla Consob.</p> <p>Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, non possono essere eletti Sindaci o, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che ricoprono la carica di Sindaco effettivo in altre tre società italiane quotate nei mercati regolamentati italiani, con esclusione della società, delle società controllanti o controllate della società, e che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>5. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati, in numero non superiore ai posti da coprire, verranno indicati mediante numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.</p> <p>Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco Effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco Supplente.</p> <p>6. (invariato)</p> <p>7. (invariato)</p> <p>8. Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione Collegio Sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p> <p>9. Ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovrà essere depositata corredata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; - dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione
---	---

<p>partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi previsti dall'art.144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob;</p> <p>- dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, oltre ad un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali.</p> <p>10. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al precedente punto 8 sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito nel citato punto, risultino collegati tra loro ai sensi dell'art.144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie previste dallo statuto sono ridotte alla metà.</p> <p>11. Gli azionisti depositanti delle liste devono consegnare la documentazione attestante la propria qualità di azionisti almeno due giorni liberi prima della data della riunione assembleare.</p> <p>12. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, è considerata come non presentata.</p> <p>13. All'elezione dei sindaci si procede come segue: 1- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente; 2- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un sindaco effettivo, cui spetta la presidenza del collegio sindacale e un sindaco supplente.</p> <p>14. In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.</p> <p>15. Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.</p> <p>16. In caso di cessazione di un sindaco, subentra il supplente eletto nella lista cui apparteneva il sindaco cessato.</p>	<p>di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi previsti dall'art.144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob;</p> <p>- dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, oltre ad un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, comprehensive dell'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;</p> <p>- ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.</p> <p>10. Nel caso in cui alla data di scadenza del primo termine di cui al precedente punto 8 sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate dai soci che, in base a quanto stabilito nel citato punto, risultino collegati tra loro ai sensi dell'art.144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob, possono essere presentate liste sino al terzo quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie previste dallo statuto sono ridotte alla metà.</p> <p>11. Gli azionisti depositanti delle liste devono possono consegnare la certificazione prevista al sesto comma anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente documentazione attestante la propria qualità di azionisti almeno due giorni liberi prima della data della riunione assembleare.</p> <p>12. <i>(invariato)</i></p> <p>13. <i>(invariato)</i></p> <p>14. <i>(invariato)</i></p> <p>15. <i>(invariato)</i></p> <p>16. <i>(invariato)</i></p>
--	--

<p>17 Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi della legge alle nomine dei sindaci e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza, nonché qualora non siano presentate più liste.</p> <p>18. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa, fatta salva la riserva di cui al 1° comma del presente articolo.</p>	<p>17. <i>(invariato)</i></p> <p>18. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa, fatta salva la riserva di cui al 1° comma del presente articolo nel rispetto tuttavia del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.</p>
<p>Motivazione: per adeguamento a quanto statuito all'art. 147-ter, comma 1-bis e 148, comma 2, D.Lgs. 58/1998</p>	
<p>Articolo 19) Il Collegio Sindacale si riunirà e svolgerà i propri compiti a norma di legge. Le adunanze del Collegio sindacale potranno anche tenersi per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e ricevere, trasmettere e visionare documenti.</p>	<p>Articolo 19) Il Collegio Sindacale si riunirà e svolgerà i propri compiti a norma di legge. Le adunanze del Collegio sindacale potranno anche tenersi per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e ricevere, trasmettere e visionare documenti. Il collegio sindacale, inoltre, quale "comitato per il controllo interno e la revisione contabile", ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010, esercita tutte le altre attività per il medesimo previste ai sensi del decreto succitato.</p>
<p>Motivazione: il presente articolo è stato adeguato al D.Lgs. 39/2010, di attuazione della direttiva 2006/43/CE</p>	
<p>DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI</p>	<p>DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI REVISIONE LEGALE DEI CONTI</p>
<p>Articolo 21) 1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un dirigente preposto alla revisione legale dei conti, il quale dovrà possedere requisiti di professionalità costituiti da una esperienza pluriennale in ambito amministrativo e finanziario e dovrà avere anche i medesimi requisiti di onorabilità previsti dalla legge per la carica di Amministratore.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il revisore legale dei conti disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché</p>	<p>Articolo 21) 1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari revisione legale dei conti, il quale dovrà possedere requisiti di professionalità costituiti da una esperienza pluriennale in ambito amministrativo e finanziario e dovrà avere anche i medesimi requisiti di onorabilità previsti dalla legge per la carica di Amministratore. In sede di nomina, il Consiglio provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al dirigente preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché dal presente statuto. L'incarico del dirigente scade con la scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Nel caso in cui nella sua prima riunione, il Consiglio di amministrazione non provveda alla nuova nomina, il dirigente preposto nominato a cura del Consiglio precedente si intende confermato per tutta la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione di nuova nomina.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il revisore legale dei conti dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari</p>

<p>sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.</p> <p>3. Gli organismi amministrativi delegati e il revisore legale dei conti attestano con apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio, alla relazione semestrale e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al terzo comma dell'art. 154-bis del D.Lgs. 58/1998, nonché la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.</p> <p>4. A tale soggetto incaricato della revisione legale dei conti si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la Società.</p>	<p>disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.</p> <p>3. Gli organismi amministrativi delegati e il revisore legale dei conti dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio, alla relazione semestrale e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al terzo comma dell'art. 154 -bis del d.lgs. 58/1998, nonché la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.</p> <p>4. Al tale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari soggetto incaricato della revisione legale dei conti si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la Società.</p>
<p>Motivazione: si propone l'adeguamento a quanto previsto dall'art. 154–bis del D.Lgs. 58/1998</p>	
<p>Articolo 22) L'esercizio sociale si chiude il 31 ottobre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio secondo quanto previsto dalla legge.</p>	<p>Articolo 22) L'esercizio sociale si chiude il 31 ottobre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio secondo quanto previsto dalla legge. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, la Società mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet, e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio nonché il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, D.Lgs. 58/1998.</p>
<p>Motivazione: Il presente articolo è stato adeguato all'art. 154–ter del D.Lgs. n. 58/1998 applicabile agli emittenti quotati</p>	
	<p>OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE</p>
	<p>Articolo 25) La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle procedure adottate in materia dalla Società stessa. Dette procedure possono prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Nell'ipotesi in cui una proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea in relazione ad un'operazione di maggior rilevanza sia approvata in presenza di un avviso contrario del "Comitato Operazioni con Parti Correlate", l'Assemblea</p>

	delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in Assemblea.
Motivazioni: modifiche introdotte al fine di consentire alla Società di approvare le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti e in relazione al Regolamento operazioni con parti correlate, approvato con Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato.	
Articolo 25) Per tutto quanto non è specificatamente previsto in questo statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi applicabili.	Articolo 256) (invariato)
Motivazione: Adeguamento della numerazione degli articoli dello statuto	

Si precisa che le modifiche come sopra proposte non conferiscono ai soci la facoltà di esercitare il diritto di recesso agli azionisti ai sensi della normativa vigente.

“L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di IG V S.p.A., preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute

DELIBERA

- a) di modificare gli articoli 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 26 dello Statuto Sociale nell’esatto tenore letterale della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, come risultante nella colonna della tabella del testo a confronto intitolata “Testo proposto” di cui sopra, rimanendo invariato quanto non ivi riportato;
- b) di conferire al Presidente ogni più ampio potere affinché con l’osservanza delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente delibera, proceda al deposito dello statuto nel Registro delle Imprese, nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali per l’iscrizione nel Registro delle Imprese.

Milano, 20 gennaio 2011

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Luigi Clementi)